

Ill.mo Dott. **Alberto De Roberto**  
Presidente del Consiglio di Stato  
Piazza Capo di Ferro n.13 - Palazzo Spada  
00186 Roma (RM)

e per conoscenza  
Chiar.mo Dott. **Carlo Azeglio Ciampi**  
Presidente della Repubblica Italiana  
Piazza del Quirinale n.41 Palazzo del Quirinale  
00187 Roma (RM)

Ill.mo Dott. **Antonio Catricalà**  
Presidente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/a - 00198 Roma (RM)

Ill.ma Dott.ssa **Maria Grazia Montanari**  
Resp. Direzione F - Autorità Garante della Concorrenza e del  
Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/a - 00198 Roma (RM)

**Oggetto: Richiesta di rinvio al Governo** del Decreto di modifica del dpr328/2001 sulla riforma dell'accesso alle professioni e relativi esami di Stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2005 e in attesa del parere del Consiglio di Stato, **per discriminazione e incostituzionalità** ai sensi degli art. 3 e 35 Cost. - fortemente limitativo della concorrenza per l'accesso alla professione nei confronti dei laureati in Scienze dell'informazione e di Informatica del vecchio ordinamento, nonché dei laureati del nuovo ordinamento universitario.

La scrivente associazione APE, quale referente della categoria dei professionisti europei laureati di primo livello e di secondo livello derivante dall'applicazione del D.Lgs. 270/04 ex D. Lgs.509/99 attualmente ancora non adeguatamente rappresentata nel sistema Ordinistico così come previsto dal DPR 328/01, analizzato il testo richiamato in oggetto approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 dicembre 2005, ritiene che contenga gravi elementi di discriminazione, che abbia parti evidenti di incostituzionalità e che sia gravemente peggiorativo, rispetto al d.p.r. 328/2001, nei confronti di un'intera categoria di laureati italiani.

#### **PREMESSO CHE**

- i corsi di laurea in Scienze dell'Informazione (SdI) sono stati i primi istituiti per l'esercizio della professione dell'informatico e sono stati istituiti a Pisa nel 1969,
- nel 1990 sono nati i corsi di laurea in informatica e nel 1992 i corsi di laurea in ingegneria informatica,
- nel 2000 è stata decretata per DM l'Equipollenza per pubblici concorsi tra la Laurea in Scienze dell'Informazione e la Laurea in Informatica,
- fino al 2001 l'esercizio della attività inerenti l'analisi, la progettazione, l'implementazione ed il collaudo di sistemi per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni non necessitava di alcuna

iscrizione ad albi professionali ed era esercitata liberamente dai dottori in Scienze dell'Informazione e dai dottori Informatici. Detta professione non rientrava tra le quelle regolamentate da albi,

- nel 2000 sono stati istituiti i corsi di laurea e di laurea specialistica. Per l'informatica è nata la classe 26 (Scienze e tecnologie informatiche - triennale) e la classe 23/S (Informatica - quinquennale specialistica),

- nel maggio 2001 è stato approvato il DPR n.328/01. E' stato rimodulato l'ordine degli ingegneri istituendo tre settori e due sezioni. Nel terzo settore, settore dell'informazione, sono state inserite tutte le attività inerenti i Sistemi di trasmissione ed elaborazione delle informazioni (le attività professionali esercitate liberamente dai laureati in Scienze dell'informazione ed in Informatica). L'invasione dell'ambito professionale ha indotto giustamente il legislatore a fare rientrare nel settore i laureati delle discipline informatiche. I laureati di classe 26 possono accedere all'esame di Stato per il settore dell'informazione dell'ordine degli ingegneri - sez. B; i laureati di classe 23/S possono accedere all'esame di Stato per il settore dell'informazione dell'ordine degli ingegneri - sez. A. Acquisiscono rispettivamente il titolo professionale di ingegnere iunior e ingegnere. L'Articolo 8 del dpr328/2001 tutela i titoli de v.o. e quindi anche i laureati in SdI ed Informatica,

- nel 2002 sono iniziati però a sorgere gravi problemi per la categoria. Le segreterie per gli esami di Stato chiedono al MIUR se devono accogliere o rigettare le domande per l'accesso all'esame di Stato provenienti dai laureati in SdI ed Informatica del vecchio ordinamento,

- nel maggio 2002 il MIUR con **Circolare interpretativa n. 2126/2002** (di chiarimento dell'art. 8 del DPR N. 328/01) precisa che i titoli conseguiti in base al vecchio ordinamento che consentivano l'accesso all'esame, continuano ad essere validi, ma sono escluse le lauree in Scienze dell'informazione ed informatica,

- nel dibattito tenutosi al Senato nella seduta n. 212 del 16 luglio 2002, riguardante la (1490) Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni, viene approvato un Ordine del Giorno che impegna il Governo a risolvere il grave problema dei laureati in Scienze dell'Informazione e di Informatica "*... impegna il Governo a: intervenire urgentemente con gli strumenti normativi imposti dal nuovo assetto costituzionale sulle disposizioni relative all'accesso all'albo degli ingegneri, settore dell'informazione, al fine di affrontare e risolvere i problemi su esposti. ...*";

- nel dibattito tenutosi alla Camera nella seduta n.183 del 24 luglio 2002, riguardante la (3030) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni, vengono approvati tre Ordini del Giorno che impegnano il Governo a risolvere il grave problema dei laureati in Scienze dell'Informazione e di Informatica. Il MIUR, per voce del Sottosegretario On. M.G. Siliquini, dichiara: "*... il Governo presta la massima attenzione al problema degli informatici. Qualche collega ha affermato che ci siamo dimenticati di questa categoria o che non li abbiamo presi in considerazione, ma qui va fatta chiarezza. Non è affatto vero che gli informatici sono vittima di una nostra dimenticanza: il problema è strettamente giuridico. ...*",

- per legge non si possono svolgere in via continuativa attività professionali regolamentate da un albo se non si è iscritti ad esso. Accade allora che sempre più frequentemente i bandi di concorso per professionisti informatici, o i bandi per consulenze professionali in ambito informatico, richiedono come requisito l'abilitazione alla professione di ingegnere dell'informazione, o l'iscrizione all'albo degli ingegneri settore dell'informazione. Un risvolto gravissimo che **impedisce ai laureati in SdI ed Informatica del v.o. di continuare a svolgere la propria professione o di svolgerla nella legalità**,

- **la Circolare interpretativa n. 2126/2002, che impedisce esplicitamente ai laureati in SdI e ai laureati in Informatica di partecipare all'esame di Stato**, viene considerata totalmente errata nell'interpretazione data dal MIUR (Sentenza del TAR della Puglia - Lecce n. 635 del 19.01.2004 (su ricorso di un laureato in SdI v.o.) e Sentenza del TAR del Veneto – Venezia n. 4116 del 30/11/2005 (su ricorso di un laureato in Informatica v.o.)) per quel che riguarda l'art. 8 del DPR N 328/2001 a tutela di tutti i vecchi titoli di studio. Le Sentenze dicono che i laureati rispettivamente in SdI ed in Informatica hanno diritto d'accesso all'esame di Stato per la Sez. A dell'Ordine degli ingegneri - Settore dell'informazione.
- il **Consiglio Nazionale Universitario (CUN)**, massimo ente di rappresentanza delle università italiane e organo di consulenza del Ministero, come dalla legge 11.2.1992 n.182 (Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) art.1, ha espresso, in data 28 maggio 2003, il parere n. 92 che **equipara le lauree del vecchio ordinamento di “Informatica” e “Scienze dell'Informazione” alla nuova laurea specialistica in informatica classe 23/S;**
- il successivo **DM del 05.05.04 (MIUR)**, “visto il parere del C.U.N del 28. maggio 2003”, sopra citato, equipara i vecchi titoli di studio in “Informatica” e “Scienze dell'Informazione” alla nuova laurea specialistica in informatica classe 23/S, ai fini dei pubblici concorsi.

**Il MIUR nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 22.12.2005**, nonostante gli Ordini del giorno approvati alla Camera e al Senato, nonostante le Sentenze a favore sempre dei ricorrenti (decine di ricorsi in Italia contro le segreterie degli esami di Stato hanno ottenuto ordine di sospensiva ed hanno permesso ai laureati in SdI ed Informatica di sostenere e superare gli esami di Stato per l'accesso all'albo), nonostante le istanze dell'Associazione di categoria, nonostante le dichiarazioni del CUN e i decreti di equipollenza per pubblici concorsi emanati dallo stesso Ministero, **ha incomprensibilmente ed iniquamente tralasciato solo i laureati in Scienze dell'informazione ed Informatica dalla nuova regolamentazione** (A tutela dei titoli del vecchio ordinamento, tutte le lauree del v.o. sono state collocate negli Albi tranne le lauree in Scienze dell'informazione e quelle in Informatica).

I laureati in SdI ed in Informatica, nonostante vi sia il Decreto interministeriale di equipollenza per pubblici concorsi, **non possono partecipare ai concorsi per professionista informatico perchè assurdamente non possono conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione per cui si sono laureati** (abilitazione ovviamente sempre avuta in passato fino all'avvento del d.p.r. 328/2001). Questo lede gravemente anche il principio comunitario della possibilità di libera concorrenza tra professionisti aventi titolo universitario dello stesso livello, e fa sì che il MIUR 'tradisca' una delle suoi maggiori obiettivi esistenziali che è quello di tutelare sempre il valore dei titoli di studio e chi li ha conseguiti,

**Il MIUR nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 22.12.2005, istituisce i tirocini senza definire un adeguato transitorio** per chi è già laureato e opera da anni in ambito professionale o per chi si sta laureando ed avrebbe diritto di accedere all'esame di stato con le norme dettate dalla legge in vigore (d.p.r. 328/2001),

APE, pur ritenendo utile, ai fini della crescita professionale, un eventuale periodo di **praticantato previsto per alcune professioni tecniche che in precedenza non avevano vincoli (es. ingegneri, architetti..)**, sulla scorta anche delle buone esperienze maturate all'interno dei percorsi universitari, ha più volte **manifestato le proprie preoccupazioni verso interpretazioni dell'istituendo tirocinio visto da una parte come un dispendio di tempo senza alcun particolare arricchimento professionale da esso scaturente e dall'altra come concreta e ghiotta opportunità di fruire di giovani leve per i propri studi professionali a costo zero, vanificando con ciò gli effetti delle riforme universitarie succedutesi in questi anni e che hanno**

portato (come più volte confermato anche dalla CRUI) ad un decisivo abbassamento dell'età dei giovani laureati raggiungendo così gli standard europei.

per quanto sopra

### CHIEDIAMO

di rimandare al Consiglio dei Ministri un così grave e lesivo provvedimento, affinché vengano rimossi gli aspetti di incostituzionalità e di pericolosa discriminazione che impedirebbero a circa 30.000 italiani di potere continuare ad esercitare in piena legalità la professione per cui hanno conseguito il maggiore titolo universitario possibile. Inoltre impedirebbero di avere le stesse condizioni rispetto al passato per l'accesso alla professione dei 450.000 laureati di primo e secondo livello, provenienti dalla riforma universitaria di riconoscimento europeo ( livello europeo 4 e 5) discriminando coloro che costituiscono le nuove leve delle Professioni, con forti disparità tra valore del loro titolo legale di studio universitario rispetto alle competenze previste dagli Ordini professionali.

Ape propone e sollecita, innanzitutto, di:

- istituire un **monitoraggio reale delle attività di tirocinio** e di emanare contestualmente al riformato dPR 328 un **regolamento attuativo** che fornisca principi certi, chiari ed univoci per tutti. Troppo spesso si è assistito in questi anni, per talune professioni, ad insignificanti esperienze che hanno comportato l'unica certa conseguenza di rinviare di qualche anno l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, per cui si rende opportuno definire scrupolosamente, sin dall'inizio, gli ambiti entro cui tali pratiche professionali devono muoversi e quindi monitorare la corretta applicazione di tali ambiti;
- possibilità di avvalersi del tirocinio svolto per l'accesso alla sezione B anche per l'iscrizione alla sezione A, così come già opportunamente sancito all'art.6 del vigente dPR 328/01 il quale prevede che “coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e i collegi”. Diversamente si darebbe luogo a due insperati risultati: la perdita di attrattività delle sezioni B ed una inutile duplicazione di un tirocinio della stessa durata, svolto con le stesse regole, presso gli stessi tutor-professionisti e con lo stesso unico requisito di cinque anni di iscrizione all'Albo; Inoltre specialmente per i professionisti che proseguono la formazione universitaria pur esercitando la professione all'interno della sezione B, una duplicazione del tirocinio dopo anni di attività in proprio, li renderebbe impossibilitati a condurre la loro professione con il grave pericolo di aumentare la disoccupazione giovanile.
- opportunità di attivazione di ben più flessibili e rapide convenzioni tra Ordini ed Università al di fuori degli accordi-quadro del Ministero al fine di rendere immediata la possibilità di tenere il periodo di tirocinio professionalizzante, così come previsto all'art.6, c. 3 dello schema di dPR proposto, “in tutto o in parte durante il corso di studi”, estendendo, anzi, a tutte le altre categorie regolamentate dal dPR 328 quanto già attualmente previsto per gli architetti all'art.18 c.4 di poter attivare convenzioni mirate che esonerino dalla prova pratica dell'esame di stato. Se le convenzioni non saranno disciplinate da norme semplici, trasparenti e snelle avranno l'effetto di chiudere il mercato delle professioni e congelare un sistema macroeconomico monopolistico in perfetta discordanza dai principi che regolamentano le professioni in Europa.

Altri aspetti della bozza meritano, poi, accurata analisi per la palese contraddizione con i principi ispiratori, di riforma della normativa tesa a rendere uniformi i percorsi di accesso alla professioni regolamentate dal DPR 328/01.

- Nello specifico si riscontra la differente previsione di durata delle prove di abilitazione e dei tirocini, talché, ad esempio, mentre per talune categorie si ravvisa la necessità di un periodo di praticantato di un anno (p.e. gli ingegneri), per altre affini di sei mesi (p.e. architetti) mentre per altre ancora (p.e. assistenti sociali) il tirocinio non è ritenuto requisito obbligatorio per l'ammissione all'esame di stato. A giudizio della scrivente l'apposizione di tali evidenti barriere all'ingresso rischia di inficiare la corretta applicazione del democratico principio di scelta (che questo Ministero ha opportunamente pensato di mantenere) del laureato nuovo ordinamento tra vari albi professionali (in taluni casi fino a cinque), oltre che generare, per quanti abbiano conseguito stesso titolo universitario, una palese disparità di trattamento contraddicendo, quindi, il principio stabilito dal vigente DPR 328/01 stesso che all'art.7, comma 1, prevede "1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi".

Si propone, quindi, di rafforzare tale sano principio di scelta, più volte indicato da questa associazione quale motore propulsivo per un maggiore dinamismo degli ordini professionali, uniformando:

- a) l'obbligatorietà del tirocinio per tutte le categorie;
- b) la durata del periodo di praticantato;
- c) la durata delle prove di esame;
- d) il contenuto delle prove stesse.

Vogliamo portare alla sua attenzione che, visto il valore legale del titolo di studio, le prove degli esami di Stato servono solamente come mezzo di abilitazione ulteriore di quanto già approfondito e appreso durante il percorso formativo, conoscenze e competenze che saranno, ci auguriamo, ben presto regolamentate da una riforma apposita che prevederà una formazione in itinere del professionista durante lo svolgimento della sua carriera. Suona oggi piuttosto discordante che un esame di abilitazione, ad esempio quello previsto per l'ordinamento universitario precedente il D. Lgs 509/99, che già per sua definizione è decisamente più semplice delle abilitazioni previste dal DPR 328/01, basti a formare il professionista per "sempre" e appare ridicolo che non risulti anacronistico con il progresso scientifico e tecnologico dei nostri tempi.

Particolare attenzione merita, poi, per la manifesta disparità di trattamento riservata alla sezione B, il richiamo alle prove dell'esame abilitativo all'esercizio della professione di architetto.

Infatti per il settore "architettura", l'art.18, c.3, dello schema proposto così recita: "gli esami consistono nelle seguenti prove:..... 2) una prova scritta, della durata di sei ore, avente come tema il dimensionamento di uno o più elementi strutturali e/o insediativi facenti parte di un organismo edilizio, così come definito dalla legge n.143/49: classe e categoria Ia), con l'esclusione di quelli sottoposti a regimi vincolistici di cui al Titolo I e II del d.lgs. n.490/99, nonché a quello sismico e idrogeologico e di quelli sottoposti a tutela speciale degli strumenti urbanistici".

Dall'analisi del testo riportato risulta fin troppo evidente che di fatto la seconda prova scritta non prevede alcuna forma di progettazione sul territorio italiano, in palese e macroscopica contraddizione con quanto invece disposto in tema di attività professionali all'art.16, c.5, lett.a) del vigente DPR 328/01, che per gli architetti iunior prevede testualmente: "formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

a) per il settore (architettura):

1. le attività basate sull'applicazione delle scienze , volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
2. la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3. i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.

In particolare non si comprende la necessità di porre un limite così restrittivo, oltretutto vincolando enormemente l'autonomia delle università nel predisporre le prove di esame, facendo esplicito riferimento alla Legge n.143 del 2 marzo 1949 "Approvazione della tariffa professionale di ingegneri e architetti", talché non è ben chiaro per quale motivo detta normativa non sia stata citata anche nell'esplicitazione delle prove degli architetti sezione A, e degli architetti settori pianificazione territoriale, paesaggistica e conservazione dei beni architettonici ed ambientali, oltre che degli ingegneri settore civile ed ambientale, visto che tale richiamo non è in alcun modo presente nel richiamato art.16 sulle competenze professionali.

Dette limitazioni introdotte nella prova d'esame della sezione B degli architetti risultano, pertanto, oltremodo incongruenti con le competenze attribuite dalla vigente normativa, non facendosi in alcun modo riferimento nelle prove alla "progettazione di costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate", come pure viene del tutto ignorato il riferimento alle competenze in materia di progettazione di opere pubbliche secondo cui il professionista sezione B può "concorrere e collaborare" e che coerentemente avrebbero richiesto il richiamo a tali tematiche.

Va a tal fine richiamato anche l'art.5, c. 3, del dPR 328/01 secondo cui "il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione".

Si rende opportuno, quindi, sgombrare il campo da ogni equivoco che possa dar luogo in futuro a contenziosi sulle competenze professionali degli architetti iscritti nelle sezioni B o nell'interpretazione delle competenze sulla base dei temi d'esame come già accaduto per altre professioni (p.e. geometri) eliminando del tutto i riferimenti alle richiamate restrizioni normative.

D'altronde, come per altro più volte rimarcato da Lei stessa in vari interventi pubblici, nella delega parlamentare ricevuta da questo Ministero si fa esplicito riferimento alla revisione del dPR 328/01 e del DM 09/09/1957 unicamente per la parte che riguarda la disciplina per l'accesso agli esami di Stato e le modalità di svolgimento degli stessi e non già alla modifica delle competenze professionali, talché diversamente parrebbe configurarsi un eccesso di delega nel tentativo di voler individuare e ridefinire gli ambiti professionali degli architetti iunior attraverso la mera esplicitazione delle prove d'esame di abilitazione professionale, introducendo ingiustificate ma decisive limitazioni alle competenze e riferimenti normativi inesistenti ed incongruenti con le competenze professionali previste per gli architetti iunior dalla vigente normativa.

Inoltre tale criterio si troverebbero in totale disaccordo con quanto previsto all'art.6 del DM 09 settembre 1957 che così statuisce:

1. gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme appresso stabilite per le singole professioni;
2. le prove debbono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle materie la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali;

cosicché risulta evidente che esse debbano far esplicito riferimento alle competenze ed agli ambiti professionali previsti per ciascuna professione.

A riprova di quanto sopra esposto vi è la parte di testo che disciplina la prova pratica prevista per gli stessi architetti iunior all'art. 18, c. 3, lett.a), nella quale viene correttamente fatto esplicito riferimento alle tematiche relative alle attività professionali pertinenti tale figura. Tale metodologia risulta, inoltre, essere stata coerentemente applicata nella disciplina delle prove d'esame previste per gli ingegneri iunior, settore civile e ambientale, all'art. 48 c. 3. Infatti per detta figura professionale nella formulazione delle prove si trovano chiari ed inequivocabili riferimenti alle attività professionali previste per essa, e che per il settore civile ambientale (art. 46, c. 3, lett.a) risultano essere pressoché identiche a quelle previste per la figura professionale di architetto iunior. Per cui, ad esempio, nella prima prova scritta, oltre a prevedere gli stessi argomenti del corrispondente settore della sezione A, senza un elevato grado di difficoltà "cioè di tipologia semplice", viene fatto sempre riferimento a tecniche di calcolo e dimensionamento standardizzate. Non è immediatamente comprensibile, allora, per quale motivo il metodo utilizzato per definire le prove d'esame degli ingegneri iunior civili e ambientali, cioè l'univoco riferimento alle competenze professionali previste per tale figura, non sia stato utilizzato anche per definire le prove d'esame degli architetti iunior.

Anche l'art.1, c.2, del DPR 328/01 viene in aiuto di tale interpretazione contraddittoria della norma al punto in cui si afferma che "le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione".

Sempre per la categoria professionale degli architetti è necessario, inoltre, inserire anche la classe di laurea specialistica 4/S – architettura e ingegneria edile, per l'iscrizione nella sezione A, settore architettura. Un laureato in classe 4, infatti, può essere iscritto nella sezione B, settore architettura, con il titolo di "architetto iunior", ma proseguendo gli studi si scopre che egli crescendo professionalmente non potrà mai prendere il titolo professionale di "architetto" (riservato unicamente a quanti in possesso della classe 4/S, corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE, ovvero a ciclo unico), ma dovrà necessariamente optare per l'iscrizione ad altro settore dell'albo degli architetti acquisendo il titolo di "pianificatore territoriale" piuttosto che di "paesaggista" o di "conservatore dei beni architettonici ed ambientali", con evidente disparità di trattamento per percorsi formativi pressoché identici.

Si propone, inoltre, di consentire in fase transitoria:

- la possibilità per gli attuali iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica di tenere l'esame di Stato con le regole vigenti all'atto dell'iscrizione al corso di laurea, principio già peraltro fatto valere, all'atto dell'entrata in vigore del nuovo esame di Stato introdotto dal DPR 328 del 05 giugno 2001, attraverso la Legge n.173/02 di conversione, con modificazioni, del DL 107/02 recante "disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni" (GU n.184 del 07/08/02), che all'art.1, comma 1, così dispone "1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";
- l'applicazione, sin dalla sua entrata in vigore, del novellato DM 9 settembre 1957, che all'art.1, c.6, capo II, opportunamente prevede "per l'esame dei candidati della sezione B un componente della commissione appartenente alla categoria liberi professionisti viene sostituito con un uno iscritto alla sezione B con anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni".

Sarebbe oltremodo penalizzante oltre che iniquo, infatti, applicare il medesimo requisito dei dieci anni di anzianità a chi, all'atto dell'entrata in vigore della normativa, tale prerogativa l'ha, di fatto, già acquisita ed a chi, invece, non ne ha avuto la possibilità, essendosi resa possibile solo dal 2002 l'iscrizione all'albo professionale dei primi professionisti sezione B. La rigida applicazione, senza la previsione di una norma transitoria, del disposto normativo in esame comporterebbe, dunque, una grave esclusione dalle commissioni di esame dei professionisti iuniores almeno fino al 2011, anno, appunto, in cui i primi professionisti iuniores maturerebbero il requisito previsto, non consentendo, per numerosi anni, l'applicazione del principio che si è giustamente pensato di introdurre a garanzia dei candidati all'iscrizione nelle sezioni B.

Ancora si propone, al fine di rendere più efficace e con ampia soddisfazione delle parti l'introduzione del tirocinio professionalizzante, di prevedere:

- un giusto compenso per le attività di tirocinio potendo oltretutto le strutture che ospitano gli aspiranti professionisti accedere a varie forme di incentivi mirati e finanziamenti vari come peraltro già contemplato dal DM 142 del 25 marzo 1998; Il compenso consentirà allo studio professionale ospitante di poter usufruire di personale da impiegare a basso costo e al tirocinante di professionalizzarsi supportato nelle spese di gestione del tirocinio. Inoltre l'utilizzo dei fondi strutturali UE per far fronte alle spese degli studi darebbe nuovo slancio al mercato delle professioni soprattutto per i giovani professionisti orientati alla costituzione di nuove imprese di servizi.
- il riconoscimento del tirocinio professionalizzante quale credito formativo acquisito anche con la pratica professionale per la sua spendibilità nel prosieguo del corso di studi (art.6, DM 142/98) "le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore..."
- il riconoscimento dell'esperienza professionale svolta quale credito formativo (al pari del riconoscimento presso numerose università per il conseguimento della laurea) per il tirocinio professionalizzante.
- (art 6 comma 2) esprimiamo alcune perplessità sul fatto che il periodo di tirocinio debba essere obbligatoriamente continuativo e proponiamo che il tirocinio professionalizzante possa prevedere periodi di sospensione e integrazione effettuati presso organismi diversi valutabile secondo le modalità in CFU.

Per ciò che attiene, infine, "proposta relativa all'individuazione della prova da cui sono esonerati i professionisti che, già iscritti nella sezione B, intendono sostenere l'esame di Stato per l'accesso alla sezione A", così come previsto dall'art.5, c.2, del DPR 328/01, APE ritiene che il candidato all'iscrizione nella sezione A proveniente dalla sezione B (e dallo stesso settore, ove previsto) possa essere esonerato dalla seconda prova scritta visto che essa riguarda per lo più aspetti normativi e di gestione che si ritiene possano essere stati già oggetto delle prove di esame per l'accesso alla sezione B. Tenuto conto altresì che la professionalità si acquisisce nel percorso formativo della laurea, mentre con la laurea specialistica si consente di approfondire gli aspetti più prettamente teorici e sperimentali della professione (come rimarcato altresì nella nuova riforma universitaria D. LGS 270/04 ) che trovano poca contestualizzazione nel tirocinio. Non si prevede nessuno sconto del tirocinio per chi ha effettuato il dottorato di ricerca, che per la sezione A sembrerebbe meglio adeguarsi al ruolo scientifico e di ricerca previsto dal DPR 328/01.

Si segnala inoltre che, in merito alle forme dei contenuti degli esami di Stato e nelle modalità di tirocinio (art. 6), manca qualsiasi riferimento agli specifici temi della gestione della sicurezza e prevenzione e

delle attività correlate alla gestione della qualità nell'ambito dell'art. 47 proposto per la professione di Ingegnere; attività di consulenza in campo industriale e informatico, che ad oggi rappresentano la maggiore quota di mercato nella professione di ingegnere dell'informazione junior e ingegnere industriale junior.

Nel ringraziarLa anticipatamente per quanto potrà fare per venire incontro alle istanze portate alla Sua attenzione si offre massima disponibilità per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Pisa, 10 marzo 2006

Elena Zunino  
Presidente associazione professionisti europei laureati - A.P.E.

